



COMUNE DI VICOFORTE

PROVINCIA DI CUNEO

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL
REGOLAMENTO PER
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI DESTINATI A MERCATI E FIERE – ART. 1, COMMA 837 LEGGE
160/2019**

**REVISORE UNICO
COMUNE DI VICOFORTE**

Verbale n. 05 del 11 aprile 2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione al Regolamento per l'Istituzione e la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati e fiere– art. 1, comma 837 legge 160/2019).

PREMESSA

Visto:

- la bozza di “regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per le occupazioni mercati e fiere”;
- la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Istituzione del Canone di Concessione per le occupazioni mercati e fiere. Adozione del nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di Concessione per le occupazioni mercati e fiere"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente

Tenuto conto che:

- i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “*possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*”
- l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che “*Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

- i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

Considerato che:

- gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- a decorrere dal 1° marzo 2021, per la riscossione degli importi dovrà essere previsto anche l'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- con l'istituzione del Canone di concessione per le aree mercatali sono sostituite: TOSAP, Pubblicità e pubbliche affissioni e, limitatamente alle occupazioni temporanee anche della Tassa Giornaliera di Smaltimento Rifiuti.
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019

RISCONTRI

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 49 e 147 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
- ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio;
- risulta rispettato il principio di semplificazione, adeguatezza e trasparenza del nuovo regolamento rispettivamente nei punti relativi alle procedure per il rilascio delle concessioni, alla disciplina delle modalità di dichiarazione, alle ulteriori esenzioni o riduzioni, all'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari, al servizio delle pubbliche affissioni e alla disciplina del sistema sanzionatorio;
- il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento è **coerente, congruo e attendibile** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate

CONCLUSIONE

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del "Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di Concessione per le occupazioni mercati e fiere "

Torino, 11 aprile 2021

Il Revisore Unico

Dott. Alberto Tudisco

Firmato digitalmente